



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESCRIZIONE DECENNALE PER IL DIRITTO
AL RIMBORSO DELL'ECCEDENZA IVA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 24,
Sentenza n. 2762 del 16/9/2025.

Composizione

Pres. D'Antonio e Rel. Galiano.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 438 RIMBORSI.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore
aggiunto - Richiesta di rimborso di crediti IVA per cessazione effettiva
dell'attività - Prescrizione decennale.

Massima

Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai
sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, è soggetto al termine
di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art.
21 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale in
mancanza di specifiche disposizioni.

Rif. normativi

Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 23273 del 28/7/2024 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 10070 del 16/4/2025 (CONF.).
2025.

Anno pubbl.

Redattore Antonio Negro